

COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale;

CAPITOLATO D'ONERE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto concerne la gestione del servizio di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, alle condizioni, norme, prescrizioni e patti tutti contenuti nel presente capitolato.

Art. 2- DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte del contratto di fornitura del servizio i seguenti documenti:
Capitolato d'onere;

Art. 3- DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per il servizio di manutenzione ha la durata di due anni e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, anche se in anticipo.

Art. 4-IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto del contratto è di € 39.000,00 IVA compresa.

Ari. 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO

Le richieste di intervento saranno comunicate per telefono e/o mail esclusivamente dai quadri dirigenti del Comando di P.M., di cui all'Art. 15 del presente Capitolato, o da Agenti o impiegati espressamente da questi autorizzati e delegati.

Le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto dovranno essere indirizzate al Comando di Polizia Municipale del Comune di Cinisi – P.zza V. Emanuele Orlando,1 – Cinisi.

A. Mantenimento e custodia dei cani ricoverati presso struttura nella disponibilità dell'aggiudicatario:

- garantire il benessere dei cani ospitati;
- fornire, al Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo, Dipartimento Veterinario di Carini, che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti i cani catturati e la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento;
- convenzionarsi con un veterinario privato, regolarmente iscritto all'Albo Professionale e fornito di studio e sala operatoria autorizzata, per le sterilizzazioni, i controlli periodici, le prime visite e tutte le necessità di carattere sanitario che possano eventualmente insorgere;
- garantire il regolare funzionamento del servizio di corretta e sicura custodia, di cattura e trasporto,

anche in giornate festive;

- garantire sempre le condizioni di igiene della struttura di ricovero, provvedendo alla pulizia giornaliera dei box, delle cucce e degli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
- provvedere al mantenimento e somministrazione dei pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituita da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario convenzionato; assicurare, inoltre, che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- nel caso l'animale sia riconducibile, tramite microchip, ad un proprietario, egli è responsabile, in solido, anche degli eventuali cuccioli partoriti da cagne catturate gravide;
- garantire la farmacovigilanza ovvero la somministrazione di farmaci e vaccini;
- garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo le prescrizioni del servizio veterinario dell'A.S.P.;
- garantire l'isolamento qualora prescritto dall'A.S.P., quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad episodi di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- qualora il Servizio Veterinario dell'A.S.P., in caso di animale morsicatore, prescriva terapie e attestazioni comportamentali degli animali, esse saranno eseguite secondo le prescrizioni impartite;
- comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo, Dipartimento Veterinario di Carini, il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti ed ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario convenzionato;
- accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi;
- tenere ed aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- adottare ogni misura utile a consentire e favorire le adozioni;
- offrire adeguata assistenza e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione.

B. Servizio di cattura, servizio di trasporto e di re immissione nel territorio:

- L'aggiudicatario s'impegna ad eseguire la cattura ed il trasporto degli animali randagi segnalati dagli uffici competenti, presso la propria struttura.
- L'intervento per la cattura dovrà iniziare entro un tempo massimo di trenta minuti dalla segnalazione, e comunque compatibile con le esigenze di carattere tecnico, ricevuta dall'aggiudicatario da parte degli uffici competenti, anche in orari notturni e giorni festivi, qualora ritenuto necessario.

All'atto della cattura il personale addetto verificherà, in loco ed immediatamente, se l'animale sia dotato di segno di riconoscimento (microchip) mediante apposito lettore o altro, ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all'A.S.P. di Palermo, Dipartimento Veterinario di Carini, che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza. Qualora l'intervento non porti alla cattura dei randagi segnalati, dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura stessa che, quando necessario, potrà essere effettuata con prodotti narcotizzanti.

- A cattura avvenuta, il Servizio Veterinario dell'A.S.P. locale verrà informato per i controlli di competenza.
- Gli interventi di re immissione sul territorio, verranno stabiliti dal funzionario responsabile, di concerto con il soggetto aggiudicatario.
- L'area che forma oggetto del presente servizio è l'intero territorio comunale.

La gestione di che trattasi, sarà affidata per anni due con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e cesserà comunque all'esaurirsi delle somme messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Art. 6- PREZZI/SCONTO

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto saranno riconosciuti il prezzo di aggiudicazione e il relativo ribasso offerto in sede di gara..

Art. 7- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatturazioni dovranno essere intestate ed inviate in originale al Comune di Cinisi - Provincia di Palermo, Piazza V.E. Orlando 90045 - Cinisi (PA), P.I. 80017500820

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione.

Art. 8- ASSICURAZIONI

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del capitolato d'appalto per servizi, si precisa che l'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile verso terzi.

Il fornitore del servizio ed il suo personale devono essere considerati terzi a tutti gli effetti. La ditta si impegna ad ottenere dalla Società assicuratrice la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono altresì a totale carico della ditta concessionaria i danni eventualmente arrecati a persone, cose e quant'altro, per mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'altro connesso con l'espletamento del servizio.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle assicurazioni del personale addetto, impegnandosi si da ora ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Ari. 9- RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i servizi affidati non fossero eseguiti con la cura e la puntualità richiesta, questa si riserva il diritto di sospendere o, in caso di ripetuti inadempimenti, di risolvere anticipatamente il contratto.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di effettuare ogni e qualsiasi operazione di verifica del servizio eseguito..

Art. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEL PERSONALE

Il fornitore del servizio è tenuto ad osservare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Il fornitore del servizio è tenuto ad osservare ed applicare le norme sulla tutela, prevenzione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sollevando l'A.C. da qualsiasi responsabilità.

A norma dell'art. 18, c. 7-8 della L. 55/90 e con le forme ivi previste, il fornitore del servizio deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni di cui al predetto articolo. Non si darà, in ogni modo, corso al pagamento senza la dichiarazione esplicita della Ditta di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli enti interessati e dei terzi in genere.

In relazione a quanto sopra l'A.C. si riserva di comunicare gli estremi del contratto agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, etc.) onde porli nelle condizioni di esercitare ogni controllo di loro pertinenza.

La mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali suddette rientra tra i motivi di risoluzione del contratto, da parte dell'A.C..

Art. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO

Il fornitore del servizio è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione all'indirizzo di cui all'art. 1, ogni modificazione intervenuta durante la validità del contratto, negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, il fornitore del servizio è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla legge 55 del 19/3/1990 art. 18 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 203/91 pena l'immediata risoluzione in danno e fatti salvi gli eventuali adempimenti penali cogenti per l'A.C.

Art. 12 - DECADENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Qualora in corso d'opera vengono meno i requisiti soggettivi che la legge 5/5/90 e successive modifiche esige debbano permanere anche nei riguardi dei contraenti con Enti Pubblici, anche nei confronti dei conviventi o di coloro che possono determinare scelte o indirizzi del fornitore di cui all'art. 3 punti 4 e 5 bis della legge 5/5/90, il presente contratto diverrà ope legis e improduttivo di ogni ulteriore effetto giuridico. Il rapporto con il concessionario del servizio sarà quindi risolto in suo danno, con il solo onere per l'A.C. del pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art. 13 - RISOLUZIONE - RECESSO DEL CONTRATTO

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.:
La risoluzione del contratto sarà notificata dall'A.C., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14- NULLITA' DEL CONTRATTO

Il fornitore del servizio è tenuto ad eseguire in proprio il servizio compreso nel contratto. Lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 15- RAPPRESENTANZE

Per il Comando di Polizia Municipale:

Istr. Dir. Tommaso Chirco

Art 16- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Il Comandante di P.M. F.F.

Istr. Dir. Tommaso Chirco

Per accettazione

La Ditta
